



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GIORDANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2008**

Provvidenze a favore della stampa italiana all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – Quando nel 1981 il Parlamento approvò la legge sull’editoria (legge 5 agosto 1981, n. 416), meritoriamente pose l’accento sul principio di libertà di espressione di cui all’articolo 21 della nostra Carta fondamentale. Proprio per dare concreta attuazione a tale principio costituzionale, si inserì la previsione di contributi alla stampa, anche edita all’estero.

Infatti tra le molte comunità di Italiani residenti all’estero, diffusa è la presenza di testate giornalistiche che diffondono l’informazione e la cultura e che difendono la lingua italiana.

Dopo vent’anni, la legge 7 marzo 2001, n. 62, modificò la norma di cui all’articolo 26, primo comma, della legge n. 416 del 1981 sull’editoria, aggiornandone il *quantum*

di contributi annui a favore della stampa italiana all’estero.

In questi ultimi anni, la diffusione di nuovi e potenti mezzi di diffusione dell’informazione non ha fatto venire meno il ruolo fondamentale dell’editoria italiana nelle comunità all’estero; anzi sempre più queste testate sono valido supporto per la difesa della nostra cultura e della nostra identità. Il presente disegno di legge, composto da due articoli, prevede un aumento delle contribuzioni *ex lege*, conciliando le doverose necessità di attenzione al contenimento della spesa pubblica con quelle altrettanto doverose di supporto a tale settore editoriale che in questi ultimi anni ha dovuto sopportare notevoli incrementi dei costi, soprattutto delle materie prime.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, come determinato dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aumentato a 4 milioni di euro.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

